

COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 28/03/2007 N° 20

<b>OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.</b>	<b>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</b> Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno <u>04.04.2007</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>19.04.2007</u>
L'anno <b>duemilasette</b> addì <b>ventotto</b> del mese di <b>marzo</b> , alle ore <b>13,30</b> nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la <b>GIUNTA COMUNALE</b> che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.	Vallecrosia, li <u>04.04.2007</u> Il Segretario Generale <b>MUSUMARRA Dott. FRANCESCO</b>  

ASSESSORI	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
CROESE DOTT. SILVANO	Si	==	
BIASI GEOM. ARMANDO	Si	==	
TURONE GEOM. TEODORO	Si	==	
BALBIS GRAZIANO	==	Si	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	Si	==	
	5	1	


Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

COMUNE DI VALLECROSIA  
IMPERIA

Si dichiara che il presente atto è  
 approvato dalla Giunta Comunale  
 il giorno 28/03/2007 n. 20

4 APR. 2007




**OGGETTO:** regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

premessi che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 213 del 11/6/1998 è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 3/3/2004 il regolamento in oggetto è stato modificato nella parte relativa ai punteggi nelle prove concorsuali;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 35 del 31/3/2006 è stato integrato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con il regolamento disciplinante la mobilità volontaria esterna del personale (ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n° 165/2001);

visto che le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.lgs 267/2000 (ex art. 51, comma 7, della L. 142/1990), sono disciplinate dagli artt. 86 e 87 del sopra citato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

considerato che la normativa nazionale, al riguardo di quanto in oggetto, ha subito numerose modifiche ed integrazioni, in particolare con l'art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs 165/2001 (l'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione; successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter);

ritenuto opportuno disciplinare la procedura relativa agli incarichi esterni mediante una apposita integrazione al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

visto l'art. 48, comma 3, del D.lgs 267/2000 e ritenuta propria la competenza in merito all'adozione del presente atto;

visto:

- il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego);
- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;

## DELIBERA

1) di integrare il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con il Regolamento, disciplinante il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;




2) che si intendono abrogate le disposizioni del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in contrasto con l'allegato Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione;

3) di dare atto che quanto sopra disposto non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata.

**Il Sindaco**

**CROESE Dott. Silvano**



**Il Segretario Comunale**

**MUSUMARRA Dott. Francesco**



---







Allegato alla Deliberazione G.M. -  
Prot. N. 20 del 28.03.2004

## COMUNE DI VALLECROSA

### Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione



IL SINDACO  
(Dr. Silvano Croese)

#### *Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo*

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001 (come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006 convertito in legge), dall'art. 110, comma 6, del D.lgs n. 267/2000 e da alcune norme di settore.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, ciò indipendentemente dalla natura che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può assumere le seguenti forme:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

#### *Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:



- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

### ***Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative con bando***

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici bandi, nei quali sono evidenziati:
  - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) la sua durata;
  - d) il compenso previsto;
  - e) i criteri per la selezione.
2. L'apposito bando, nel quale di volta in volta trova disciplina attuativa l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, è approvato a cura della Giunta Comunale.
3. Il bando deve essere pubblicato, per almeno 15 giorni:
  - sul sito internet del Comune di Vallecrosia;
  - all'albo pretorio del Comune di Vallecrosia;
  - eventualmente, con altre modalità (aggiuntive e non sostitutive delle precedenti).
4. Il bando indica il periodo di tempo entro cui le domande di partecipazione alla procedura comparativa devono pervenire all'ente (con un termine iniziale e un termine finale). Tale periodo non deve essere inferiore a 15 giorni e può sovrapporsi, in tutto od in parte, con il periodo di pubblicazione di cui al comma precedente.
5. Il bando indica, altresì, le modalità con cui le domande devono essere redatte e trasmesse. Può essere previsto uno schema di domanda che i candidati dovranno seguire obbligatoriamente per essere ammessi alla procedura comparativa.
6. Le domande o le presentazioni dei curricula presentate spontaneamente che pervengono, che sono già pervenute o che perverranno all'ente al di fuori della procedura sopra descritta non sono prese in considerazione.

### ***Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative***





1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari e/o le proposte operative e/o le prove d'esame e/o le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione stabilisce i singoli pesi ponderali da attribuire ai criteri di affidamento, nonché valuta l'utilizzo di tutti i criteri indicati nel presente articolo ovvero solo alcuni di essi, oppure procede a definire ulteriori criteri di selezione.

3. Gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

4. Le prove d'esame cui, eventualmente, sono sottoposti i candidati si svolgono in luogo aperto al pubblico e vertono, principalmente, sulle materie oggetto dell'attività da svolgere. Nel bando vi sarà indicazione di come vengono determinati il contenuto e le modalità delle prove (a titolo puramente esemplificativo, possono consistere, alternativamente o cumulativamente, in: prove scritte; prove pratiche; colloquio; quesiti a risposta multipla; prove psico-attitudinali; ecc.).

#### **Art. 5 – Riapertura del termine e revoca**

1. L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile della Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente della procedura comparativa.

2. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto.

#### **Art. 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto prevista dall'art. 1, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:



- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

#### ***Art. 7 - Formalizzazione dell'incarico***

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso.

#### ***Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico***

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

#### ***Art. 9 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi***

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^





